

Sofigaio in doio 7/10/20



Regolamento per il:

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

AREA

CONTRATTUALE:

DIRIGENZA AREA SANITÀ

AAAOI

FASIO - SINAP

Ciolo

FYH Annap

FIL-Una in BGIL

ANAAO RESOM EN

HIL-Fpl.

ANPO ASCOTI FIACS

Re-Drea

Premessa

Il presente regolamento definisce le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, di struttura semplice a valenza dipartimentale, struttura semplice, di natura professionale, sulla base di quanto previsto per la Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie dal CCNL Area Sanità del 19.12.2019, Titolo III, Capo II, artt. 17-23.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel limite - per quanto riguarda gli incarichi gestionali - del numero delle strutture stabilite dall'Atto Aziendale, ha luogo, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, con atto scritto del Direttore Generale.

CAPO I

Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

Art. 1

Incarichi della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

1. Ai dirigenti dell'Area Sanità sono conferibili incarichi di natura gestionale, ovvero di natura professionale (art. 17, comma 2, del CCNL del 19.12.2019).

2. Ai sensi dell'art. 18 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti di cui all'art. 1 comma 1, del predetto contratto sono distinti in:

Incarichi gestionali:

- a) Direzione di Dipartimento (DIP);
- b) Direzione di Presidio Ospedaliero (equiparato all'incarico di struttura complessa);
- c) Direzione di Distretto Sanitario (equiparato all'incarico di struttura complessa);
- d) Direzione di Unità Operativa Complessa (U.O.C.);
- e) Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.);
- f) Responsabile di Unità Operativa Semplice (U.O.S.).



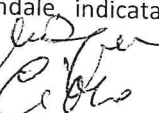
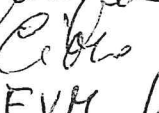
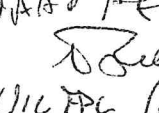
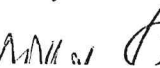
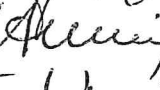
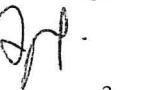
Incarichi professionali:

- a) Incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale
- b) Incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa;
- c) Incarico professionale di alta specializzazione;
- d) Incarico professionale di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- e) Incarico professionale di base, conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

Art. 2

Incarichi di Direzione di Dipartimento

1. L'incarico di Direzione di Dipartimento (DIP) è conferito dal Direttore Generale ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di U.O.C. nell'ambito delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento, scelto nell'ambito di una terna di candidati ove possibile in coerenza con l'Atto Aziendale, indicata dal Comitato di Dipartimento ai sensi del relativo

ANPO ASCOTI FCALS  ANABO PEGNED
FAIRIO-SINATO   
ANNA  FYH  UICAP 

4. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore di Dipartimento la sostituzione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Incarichi di Direzione di Direzione di Presidio Ospedaliero, di Distretto Sanitario e di Unità Operativa Complessa

5. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

¹ ² Foros 

Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice

- Unità appartenenti al SSN, con le modalità previste all'art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, che abbiano superato

positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio svolti nel SSN da parte del relativo Collegio Tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire.

2. Gli incarichi di Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto. Gli incarichi di Responsabile di UOS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di U.O.C. di afferenza (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata).

3. I suddetti incarichi vengono conferiti previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende o Enti) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum formativo-scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore proponente (di cui al comma 2) tiene conto dei seguenti criteri:

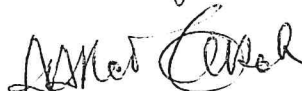
- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o Enti, alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, alla produzione scientifica, mediante la valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati. Oltre a quanti sopra dovranno essere considerati i seguenti ambiti:
 - Effettiva esperienza di servizio all'interno della specifica disciplina/attività propria dell'incarico da affidare;
 - Pubblicazioni e/o attività di studio e ricerca relative all'incarico da affidare;
 - Attività di formazione debitamente documentata relativa all'incarico da affidare;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;
- e) del criterio della rotazione ove applicabile;

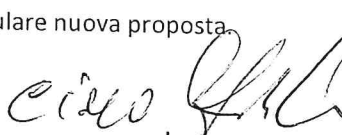
La formulazione della proposta, da parte del Direttore della struttura di riferimento, contenente gli elementi di professionalità e di managerialità valutati, deve essere articolata in un giudizio comparativo e motivato da cui derivi la scelta finale.

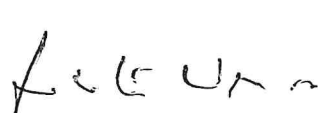
La proposta di incarico è trasmessa dal proponente al Direttore Generale unitamente ad un documento che contempli analiticamente i criteri di cui ai punti da a) a f) appena elencati. Il Direttore Generale valuta la proposta del Direttore proponente e conferisce l'incarico. Ove la proposta non risulti idonea all'incarico viene redatto parere difforme e motivato che viene inviato al Direttore proponente per formulare nuova proposta.

UIL FLC 

FASID - SINAF 




FVH 


CGIL



Possono partecipare all'avviso interno per l'incarico di responsabile di UOSD tutti i dirigenti medici e veterinari e sanitari del Dipartimento in cui è previsto l'incarico e, per l'incarico di responsabile di UOS, tutti i dirigenti medici e veterinari e sanitari della UOC per la quale è previsto l'incarico, in possesso dei requisiti richiesti.

4. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Responsabile di UOSD la sostituzione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 5

Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa, incarico professionale di alta specializzazione e incarichi professionali di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo

1. Gli **incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale** e gli **incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa** costituiscono articolazioni funzionali che assicurano prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. L'incarico di **altissima professionalità a valenza dipartimentale** è un incarico che può essere collocato funzionalmente sia all'interno di una struttura complessa che all'interno del dipartimento e rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici. Il numero di posizioni dirigenziali istituibili per tale incarico professionale non può superare il 3% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale, esclusi gli incarichi professionali di base, di cui all'art. 18, comma 1, par. II, lett. b) e c) del CCNL del 19.12.2019. L'incarico di **altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa** è un incarico collocato all'interno di una struttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari. Il numero di posizioni dirigenziali istituibili per tale incarico professionale non può superare il 7% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale, esclusi gli incarichi professionali di base, di cui all'art. 18, comma 1, par. II, lett. b) e c) del CCNL del 19.12.2019.

Gli **incarichi professionali di alta specializzazione** sono articolazioni funzionali che – nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicurano prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresentano il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. Tali incarichi sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti medici e sanitari del SSN, con le modalità previste all'art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio svolti nel SSN da parte del relativo Collegio Tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire.

Gli **incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo** prevedono in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche e sono conferibili ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio svolti nel SSN da parte del relativo Collegio Tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire.

[Multiple signatures and stamps at the bottom of the page]

2. Gli incarichi di Altissima professionalità a valenza dipartimentale sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di Dipartimento ovvero del Direttore della struttura complessa di afferenza dell'incarico, qualora collocato funzionalmente all'interno di una UOC. Gli incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa, gli incarichi professionali di alta specializzazione e gli incarichi professionali di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata).

3. I suddetti incarichi vengono conferiti previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni specificando:

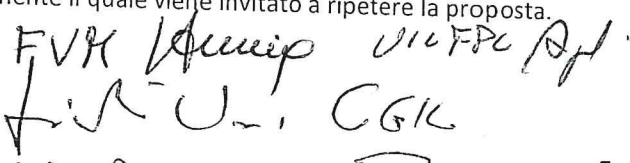
- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende o Enti) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum formativo-scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore propone di cui al comma 2 tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o Enti, alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, alla produzione scientifica, mediante la valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati. Oltre a quanti sopra dovranno essere considerati i seguenti ambiti:
 - Effettiva esperienza di servizio all'interno della specifica disciplina/attività propria dell'incarico da affidare;
 - Pubblicazioni e/o attività di studio e ricerca relative all'incarico da affidare;
 - Attività di formazione debitamente documentata relativa all'incarico da affidare;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;
- e) del criterio della rotazione ove applicabile;

La formulazione della proposta, da parte del Direttore UOC/ Responsabile UOSD, contenente gli elementi di professionalità e di managerialità valutati, deve essere articolata in un giudizio comparativo e motivato da cui derivi la scelta finale.

La proposta di incarico è trasmessa dal proponente al Direttore Generale unitamente ad un documento che contenga analiticamente i criteri di cui ai punti da a) a g) appena elencati. Il Direttore Generale, relativamente agli incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, sentito il parere del Direttore Sanitario Aziendale, valuta la proposta del Direttore proponente e conferisce l'incarico. Ove la proposta non risulti idonea all'incarico viene redatto parere difforme. Il parere motivato difforme è motivato per iscritto al Direttore proponente il quale viene invitato a ripetere la proposta.



Possono partecipare all'avviso interno per l'incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale tutti i dirigenti medici e veterinari e sanitari del Dipartimento in cui è previsto l'incarico e, per gli altri incarichi professionali, tutti i dirigenti medici e veterinari e sanitari della UOC per la quale è previsto l'incarico, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6 Incarichi professionali di base

1. Gli incarichi professionali di base sono attribuiti a dirigenti medici e veterinari e sanitari con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova.
2. Gli IP di base sono conferiti a tutti i dirigenti all'atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli art. 58, comma 4 e art. 59 comma 2, lett. a) del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.
3. Gli incarichi professionali ai neo-assunti sono conferiti dal Direttore Generale su proposta Direttore UOC/ Responsabile UOSD di appartenenza, decorso il periodo di prova ed hanno durata sino al compimento del primo quinquennio di attività nel SSN.

CAPO II Dirigenza delle Professioni Sanitarie

Art. 7 Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

1. Gli incarichi di Direzione di struttura complessa (UOC) delle Professioni Sanitarie sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio svolti nel SSN da parte del relativo Collegio Tecnico, a seguito di proposta del Direttore Sanitario, previo apposito avviso interno, in caso di più candidati, da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende o Enti) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum formativo-scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore Sanitario tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) delle valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle norme di legge e contrattuali;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione di competenza, all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in

ANPO ASCOT FIALS
UOC FRO...
AAAC...
CIR...
FVH...
CGK...

- altre aziende o Enti, con particolare riferimento alle capacità gestionali, al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi, alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale e alla produzione scientifica, mediante la valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;
- e) La formulazione della proposta da parte del Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie contenente gli elementi di professionalità e di managerialità deve essere articolata in un giudizio comparativo e motivato da cui derivi la scelta finale. L'incarico viene assegnato sulla base di tali risultanze.

Possono partecipare all'avviso interno tutti i componenti delle Professioni Sanitarie in possesso dei requisiti richiesti.

4. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore di Struttura Complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 8 Incarichi diversi dalla Direzione di Unità Operativa Complessa

Le modalità di conferimento degli incarichi diversi dall'incarico di Direzione di Dipartimento e di Unità Operativa Complessa delle Professioni Sanitarie sono le medesime previste per la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, previste negli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

CAPO III Norme comuni agli Incarichi di tutte Le Dirigenze

Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.

Art. 9 Contratto individuale di lavoro per il conferimento dell'incarico

1. Ai sensi dell'art. 11 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, può attivarsi.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati:
 - a) tipologia del rapporto di lavoro;
 - b) data di inizio del rapporto di lavoro;
 - c) area e disciplina o profilo di appartenenza;
 - d) tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano così come previsto dall'art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) e dall'art. 20

ULLFRI ALE.
ASMO Anna, c'ow JHL, CGIL hit Un
FVM Accur

FERRARI

(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) del CCNL 19.12.2019;

- e) durata del periodo di prova;
- f) sede e unità operativa dell'attività lavorativa;
- g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
- h) il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) (Struttura della retribuzione); voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) (Struttura della retribuzione) del CCNL 19.12.2019, ove spettanti;
- i) la misura dell'indennità di esclusività del rapporto ove spettante.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

4. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure di cui al DPR 484/1997, anche se il dirigente è già in servizio presso l'Azienda o Ente ovvero di conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ai sensi dell'art.17 bis del D.Lgs. n. 502/1992.

5. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) del CCNL 19.12.2019.

6. Nella stipulazione dei contratti individuali l'Azienda non può inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

Art. 10 Durata degli incarichi dirigenziali

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. E' fatto salvo l'incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato

Art. 11 Valutazione di fine incarico

1. Le valutazioni di fine incarico competono ai Collegi Tecnici di cui all'art. 57 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019. Per le modalità di funzionamento dei Collegi Tecnici e dei criteri di valutazione si rinvia alla vigente specifica regolamentazione di Azienda.

2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro la scadenza dell'incarico, al fine dei conseguenti adempimenti aziendali ed allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

LIL FR Art.
Dante Caden

ciao
FUT
CGI

3. Per le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti si richiama interamente quanto previsto negli artt. da 58 a 62 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 12

Rinnovo dell'incarico o affidamento di incarico diverso

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 5 ter del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 qualora l'Azienda, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto ex art. 5, comma 3, lett. e) (Confronto), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 92, commi 1 e 2, (Clausola di garanzia). Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) - Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti, senza attivare la procedura di cui al comma 7.

Art. 13

Revoca degli incarichi dirigenziali

Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è disciplinato dall'art. 62, comma 3 -Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico- del CNNL 19.12.2019.

Art. 14

Norme finali

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto, l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.

To Prot ~~Ex~~

ANPO ASCOTI FIACS
FVH Herring
FAMID-Sipato
Duke
side
FLE
CGK
ANPO ASCOTI
GILFPC